

Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado

- Preliminarmente si osserva come il regolamento, nel rispetto della legge delega, debba propriamente trattare soltanto il TFA (fase transitoria) e non il nuovo sistema delle lauree abilitanti (fase a regime), e non tratti, di contro, il sistema di reclutamento, totalmente assente. Il numero programmato, infatti, è lo stesso attivato presso le SSIS, cosicché appare veramente inutile ipotizzare in altre proposte legislative doppi o tripli canali, albi regionali o chiamate di rette per il nuovo personale abilitato, che deve essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti al fine di non creare una nuova guerra tra i poveri docenti. Analogamente si richiede l'inserimento nelle stesse graduatorie del personale che si è iscritto nei corsi universitari delle Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, dei Conservatori, delle Accademie, durante la sospensione delle SSIS e di tutto il personale abilitato, visto che è possibile, comunque, continuare a conseguire un'abilitazione all'estero e dopo l'impegno ancora non onorato dal Governo. A tal proposito, si è sottolineata la necessità di attivare anche corsi in modalità teledidattica per consentire al personale già abilitato di conseguire altre abilitazioni e le specializzazione su sostegno, visti i tagli, le atipicità e il prossimo accorpamento delle classi concorsuali. È chiaro, comunque, che l'intero sistema della formazione iniziale non si può reggere sul volontariato dei tutori coordinatori o sul semplice incardinare i nuovi corsi in quelli attivi presso le Facoltà; pertanto, si è richiesto un finanziamento certo e aggiuntivo al FFO e al Fondo d'Istituto delle Scuole per finanziare le attività di insegnamento e di tirocinio. Sul sostegno, è evidente che i pochi crediti previsti non possono in alcun modo fornire la preparazione adeguata come nei precedenti corsi di 400 o di 800 ore delle SSIS, cosicché bisogna specificare che riguardano soltanto competenze aggiuntive per i docenti curricolari e non sostitutive dei posti di sostegno attivati. Stesso discorso sull'insegnamento delle materie artistiche e musicali dove si richiamano alcune precisazioni. Nel richiamare anche l'importanza dell'accesso in soprannumero del personale che ha conseguito un dottorato di ricerca, ha congelato l'iscrizione alle SSIS e che ha già superato l'esame di accesso o che ha svolto 360 giorni di servizio, si è sottolineato la necessità di valutare anche tali titoli, come l'attività didattica svolta negli atenei. Inoltre, si è richiamata la necessità di garantire ai laureati del vecchio ordinamento la possibilità di accedere al TFA e ai nuovi corsi di laurea. Infine, si è ribadito la necessità di valorizzare le professionalità già formate presso le SSIS, a partire dai supervisori di tirocinio che hanno superato un pubblico concorso e che dovrebbero essere individuati come tutori coordinatori e organizzatori, o almeno, aver riconosciuto il loro titolo come preferenziale nell'accesso alle nuove figure, anche nei termini di una reale progressione di carriera. In conclusione, si è rimarcata, comunque, la necessità di un avvio immediato del TFA per consentire al personale laureato di poter conseguire l'abilitazione visto il blocco esistente da un biennio a condizione che si garantisca anche al personale precario la possibilità di conseguire ulteriori abilitazioni in percorsi abbreviati anche in modalità telematica senza alcun sbarramento di accesso, si programmino risorse certe per il finanziamento dei corsi universitari e delle attività di tirocinio senza che siano espletate da personale volontario a titolo gratuito, si consenta l'accesso al TFA, senza alcun ulteriore credito, dei laureati del vecchio ordinamento che potevano accedere alle SSIS, si garantisca l'iscrizione ai corsi del TFA per tutti i congelati delle SSIS, i precari con 360 giorni di servizio, i dottori di ricerca, si riconosca il titolo di supervisore come preferenziale per la selezione dei nuovi tutori, non disperdendo tale professionalità come nel parere dell'opposizione si è volutamente rimarcato, si predisponga un percorso specifico per l'acquisizione della specializzazione su sostegno, al di là dei crediti acquisiti nel percorso abilitante, si espliciti la possibilità per tutti gli specializzandi presso le Università, iscritti durante la sospensione delle SSIS, e per i nuovi abilitati di inserirsi nelle graduatorie ad esaurimento, senza alcuna previsione di nuovi sistemi di reclutamento o canali di accesso ai ruoli diversi dall'esistente.

Proposta tra le osservazioni

Si apprezza che

- tutti i percorsi di formazione prevedano l'acquisizione delle competenze di lingua inglese di livello B2, e delle competenze digitali per l'utilizzo di linguaggi e contenuti multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze e per la gestione di ambienti di simulazione e laboratori virtuali (giusta la Raccomandazione UE 2006)
- l'istituzione di corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL - *Content and Language Integrated Learning*), a cui possono partecipare gli insegnanti in possesso di abilitazione per la scuola secondaria di II grado, che abbiano competenze certificate nella lingua straniera almeno di livello C1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, livello avanzato)
- l'istituzione del percorso formativo di un anno (comprensivo del tirocinio) per coloro che, in possesso dei requisiti di cui al D. M. 9 febbraio 2005 n. 22, supereranno l'esame di accesso a numero programmato
- la valutazione periodica del personale distaccato e in semiesonero, di provenienza scolastica, per il servizio reso - l'inserimento in soprannumero del personale che ha ottenuto il dottorato di ricerca, o ha svolto attività di ricerca per un biennio l'idea di consentire l'accesso in soprannumero del personale che svolto 360 giorni di servizio nella scuola, dove il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire parte dei crediti formativi previsti. Qualora la loro attività di insegnamento è in corso, le convenzioni disciplinate all'articolo 12 sono stipulate con le relative istituzioni scolastiche anche se non sono accreditate, per consentire che il tirocinio si svolga senza interrompere l'attività
- l'inserimento in soprannumero del personale che han superato l'esame di ammissione alle SISS e ha sospeso la frequenza senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

Proposte tra le condizioni

Si sottolinea come necessario

- l'acquisizione, durante il periodo di formazione, delle competenze necessarie allo sviluppo e sostegno dell'autonomia scolastica, non solo attraverso la pratica osservativa ma anche un vero e proprio insegnamento ("Elementi di normativa scolastica e gestione dell'Autonomia"), che le Facoltà universitarie dovrebbero assegnare, a contratto, a dirigenti o docenti della scuola. La funzione docente, qual è in atto e quale sarà ancora più, non si esaurisce nell'attività d'insegnamento, richiedendo competenza e capacità organizzative e gestionali, mentre come le capacità *psico-pedagogiche, organizzative, relazionali e comunicative* siano state già al centro della formazione nei percorsi SSIS, attraverso attività didattiche e di laboratorio da affidare al personale delle scuole, opportunamente selezionato - il trasferimento degli oneri di gestione a organi universitari, nell'affidamento dell'istituzione dei corsi e della relativa gestione alle università e la possibilità di dar corso a lauree magistrali interuniversitarie non richiedono la costituzione di organi di gestione indipendenti e separati, a condizione che questi compiti li vivano non con un sentimento di sufficienza, delegandoli a personale che (per mille ragioni tutte interne agli equilibri universitari) non può rifiutarsi
- il riconoscimento alle scuole, per le *tutorship* ai tirocinanti, di un corrispettivo economico che alimenti un fondo a disposizione dei *tutor*.
- il riconoscimento della professionalità acquisita dagli ex supervisori, come risulta anche dalle relazioni conclusive degli specializzati che quasi unanimemente hanno sempre, nei 9 anni di vigenza delle SSIS, indicato il tirocinio come l'esperienza più produttiva dell'intero biennio di specializzazione, nei termini della selezione del personale e della valutazione delle competenze
- (art. 9) per i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado dove sono stabiliti, con riferimento alle corrispondenti classi di abilitazione (A-032 Musica, A-077 Strumento musicale, A028 Arte e immagine) dalle tabelle da 8 a 10 allegato allo schema di decreto, la previsione anche per queste ultime dei requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello. Appare quindi necessario che nel testo dell'articolo 9, comma 2, si faccia riferimento ad essi. E si ritiene anche opportuno aggiungere, dopo la parola «ciascuna», la parola «corrispondente». Invece, come già visto prima e per le medesime ragioni, le tabelle relative alla scuola secondaria di secondo grado saranno adottate con

successivo decreto. Anche in tal caso, occorrerebbe fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e inserire, prima delle parole «classi di abilitazione», l'aggettivo «corrispondenti» - nel percorso del Biennio Formazione Docenti di cui al DM 137/2007 del 28 settembre relativo ai docenti di musica e strumento musicale, l'adeguamento anche per i futuri docenti dei Licei, sulla base di molte esperienze segnalate da "allievi" e dalla volontà di molti professori. In altre parole, non si approva il riconoscimento del Biennio Interpretativo di cui al DM 82/2004 del 7 ottobre in relazione alla formazione docenti per la scuola secondaria superiore di II grado (Licei Musicali) in quanto il programma relativo non ha i contenuti necessari in relazione a tutti gli aspetti socio-psicopedagogici e didattici necessari a formare un buon docente. In relazione alla tabella 9, si chiede maggiore coerenza tra i vari Conservatori, onde evitare le enormi disparità nei programmi verificatesi nei primi Bienni abilitanti (ad esempio: in un Conservatorio 20 ore di musica da camera, in un altro 150...). Di fatto, non si cita più l'abilitazione A031 (musica nelle scuole superiori) e l'abilitazione per gli strumenti musicali nei relativi Licei. Che andrebbe bene se mantenuta quale classe afferente all'interno dei corsi di cui al DM 137/07. Ovvero: A032 (musica scuola media) e A031 (musica scuola superiore) A077 (strumento musicale scuola media) e strumento musicale nei licei. Sono peraltro mediamente pertinenti le osservazioni fatte dallo CNAM, fatta eccezione il riferimento ai corsi di cui al DM 82/2004, non valutabili a nostro avviso per un corso di formazione docenti per i motivi sopra addotti. In ogni caso vanno escluse, fatte salve le debite eccezioni riferite unicamente ad una breve frase transitoria, le convenzioni con i Conservatori riguardo l'utilizzo di loro docenti all'interno dei Licei Musicali

- (art. 10) nel Tirocinio formativo attivo, in sede di valutazione finale, una maggiore specificazione sugli esami di profitto durante l'anno di tirocinio, dei quali si parla solo ai fini del calcolo del punteggio complessivo, anche in considerazione del fatto che una forma di valutazione è prevista anche dall'articolo 11, comma 2, lettera c), e la garanzia di una presenza paritetica della componente scolastica e di quella universitaria
- (art. 11) in merito alle mansioni dei *tutor* coordinatori, un chiarimento sul raccordo della valutazione delle attività di tirocinio con gli esami di profitto menzionati dall'articolo 10, comma 9.
- (art. 12) un chiarimento a che il periodo di tirocinio possa essere altresì svolto nei centri per l'istruzione per gli adulti
- (art. 15) la previsione di percorsi di studi abbreviati anche in modalità telematica, per il personale scolastico già abilitato, ai fini della riconversione professionale o dell'arricchimento del bagaglio culturale, in funzione anche dell'accorpamento delle classi concorsuali
- (art. 15) l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei soggetti che iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria alla data di entrata in vigore del decreto concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione, analogamente iscritti ai diplomi accademici di secondo livello conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto presso le Accademie di belle arti e quelli relativi alle classi di concorso di educazione musicale e di strumento musicale, o ai corsi - che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi - nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9
- l'inserimento dei nuovi abilitati nelle graduatorie ad esaurimento
- la valorizzazione del ruolo della scuola, nel percorso formativo iniziale dei futuri docenti. Ciò, assegnando la presenza paritetica della componente scolastica e di quella universitaria nelle commissioni e Consigli di tirocinio, e principalmente affidando a contratto attività didattiche e di laboratorio, a personale scolastico
- l'accesso dei laureati del vecchio ordinamento all'anno di TFA.



Memoria Supervisor di Tirocinio, Atto n. 205

PREMESSA

Lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante il regolamento che definisce la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti, giunge infine in Parlamento per l'espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni. I supervisor di Tirocinio dell'ANIEF ringraziano il Presidente e i Componenti tutti della Commissione per la convocazione e per l'attenzione sempre prestata alle istanze provenienti dal mondo della Scuola, al delicato snodo della formazione iniziale degli insegnanti e, in particolare, al ruolo svolto dai supervisor di tirocinio. L'ANIEF intende rappresentare le istanze dei supervisor di tirocinio, che per dieci anni hanno prestato la loro attività presso le SSIS, le cui competenze sono state del tutto ignorate nel regolamento in oggetto.

CONSIDERAZIONI

Rileviamo, in via preliminare, una serie di errori di metodo nel percorso seguito per la definizione del nuovo sistema di formazione iniziale degli insegnanti:

- Da una parte la chiusura delle SSIS senza la contestuale attivazione di un nuovo sistema preclude l'accesso alla formazione a tutti i giovani neolaureati, dall'altra l'assenza di scelte sul reclutamento preclude l'accesso all'insegnamento ai giovani docenti, mentre dal mondo della scuola e della cultura, ultimamente dalla Fondazione Agnelli, si alza un grido di allarme sull'invecchiamento del personale docente della scuola italiana, che fa registrare l'età media più alta tra i sistemi scolastici occidentali.
- Separare la formazione dal reclutamento rende impossibile, inoltre, formulare una programmazione credibile degli accessi, perché impedisce, di fatto, una definizione del fabbisogno.
- Un tema decisivo per la scuola, quale quello della formazione degli insegnanti, non andava affrontato con una decretazione sulla base delle indicazioni di un gruppo di lavoro autoreferenziale, dal quale era assente qualunque rappresentante della scuola, ma attraverso un disegno di legge, che prevedeva un iter nel quale le istanze della scuola sarebbero state ben ponderate e non mortificate come nei fatti è avvenuto.
- Nella "Relazione Illustrativa" che accompagna il regolamento si fa discendere l'esigenza di ridisegnare il percorso della formazione iniziale dei docenti dalla constatazione di "una difficoltà della scuola italiana testimoniata dalle numerose ricerche di organismi internazionali" che "non può che essere ricondotta ai contenuti e alle modalità degli insegnamenti e al livello delle conoscenze e competenze degli insegnanti". Al di là della semplicistica equazione tra le difficoltà della scuola e l'incapacità degli insegnanti, frutto di una sostanziale incomprensione delle finalità delle rilevazioni internazionali sulle competenze degli allievi, è da rilevare che le SSIS hanno formato insegnanti molto più preparati di quelli reclutati negli anni precedenti con sanatorie mascherate da corsi abilitanti. Non si vede come si



possano innalzare le competenze degli insegnanti sostituendo ad una SSIS biennale un Tirocinio Formativo Attivo di un anno affidato alle università, esito concreto dello schema di regolamento presentato, stante che l'attivazione delle Lauree Magistrali è rinviata agli anni a venire.

Nel merito rileviamo che, contrariamente alle affermazioni contenute nella "Relazione illustrativa" sull'esigenza di delineare un percorso formativo fondato su una reale compartecipazione di scuola e università, si registra una marginalizzazione del ruolo della scuola che non può che generare ricadute negative sulla qualità della formazione:

- Tutta la formazione viene affidata alle Facoltà, compreso il Tirocinio Formativo Attivo.
- La presenza della scuola nel Consiglio di corso di Tirocinio è quasi nulla, limitata a due rappresentanti dei tutor coordinatori e a due dirigenti scolastici, mentre sono presenti tutti i ricercatori e tutti i docenti (con l'esplicita indicazione che debbano essere "universitari") che ricoprono incarichi didattici nel corso.
- I tutor dei tirocinanti "sono designati dai dirigenti scolastici", senza alcuna indicazione di criteri oggettivi. La conseguenza sarà che gran parte di essi sarà selezionata non sulla base di competenze didattiche e di merito professionale, ma sulla base di scelte discrezionali dei dirigenti scolastici.
- Per i tutor coordinatori, che prendono il posto dei Supervisor di tirocinio delle SSIS selezionati con concorso per titoli ed esami, la definizione dei criteri di selezione viene rinviata ad un successivo decreto.
- Lo schema di regolamento prevede che i Tutor coordinatori e i Tutor organizzatori rispondano, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di facoltà che può predisporre, anche ai fini della loro conferma annuale, questionari di valutazione da far compilare ai tirocinanti. Si rileva come i questionari di valutazione vengano introdotti solo come possibilità e solo per i tutor coordinatori e organizzatori, dimostrando una profonda incomprendenza delle funzioni della valutazione formativa –strumento indispensabile della programmazione che non può non coinvolgere tutte le attività del corso– e confermando un rapporto di subordinazione all'università delle figure professionali che provengono dalla scuola.
- Per i tutor coordinatori e i tutor organizzatori il regolamento stabilisce la non rinnovabilità oltre un quadriennio dell'incarico, caso unico nel panorama delle analoghe figure dei sistemi formativi europei. Una indicazione simile, contenuta anche nella legge istitutiva delle SSIS per i supervisor di tirocinio, era stata corretta dalla Legge 143 del 4 giugno 2004, poiché nel corso dell'esperienza era chiaramente emerso che non aveva senso disperdere sistematicamente le professionalità costruite.

Nel rispetto dell'autonomia della scuola e della sua effettiva compartecipazione alla formazione iniziale degli insegnanti, è opportuno che la determinazione della durata delle figure professionali della scuola venga demandata ai progetti di legge che riguardano lo stato giuridico dei docenti, nell'ambito dei quali è possibile definire un turnover dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, che ne valorizzi la professionalità con una reale progressione di carriera nella scuola, come avviene negli analoghi modelli europei di formazione iniziale degli insegnanti.



- Lo schema di regolamento nella sua ultima versione cancella, infine, ogni riferimento ai supervisori di tirocinio che nelle SSIS hanno svolto le medesime funzioni previste per i tutor coordinatori. I supervisori di tirocinio possiedono una professionalità nella formazione iniziale degli insegnanti e un patrimonio di competenze immediatamente spendibile per avviare il nuovo modello di tirocinio.

La legge 143 del 4 giugno 2004 (art. 3 quater) riconosce la professionalità dei Supervisori di tirocinio quando afferma: *“In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.”* Anche la proposta di legge Aprea per la riforma dello stato giuridico dei docenti, all'art. 13 (*Percorsi di formazione iniziale dei docenti*) –ora stralciato–, valorizzava il ruolo dei supervisori nel nuovo sistema di formazione: *“Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 31.”*

PROPOSTE

Al fine di delineare un percorso formativo di respiro europeo, fondato su una reale compartecipazione tra scuola e università, i supervisori di tirocinio dell'ANIEF avanzano le seguenti proposte:

Tutor dei tirocinanti

Prevedere la definizione:

- di rigorosi criteri per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti, fra i quali sia titolo preferenziale l'aver svolto il compito di insegnante accogliente nell'esperienza delle SSIS,
- di un sistema premiante di risorse per le scuole inserite nell'“Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti” previsto dall'art. 12 del Regolamento, al fine di poter provvedere ad una retribuzione per i tutor dei tirocinanti.

Consiglio di corso di tirocinio

È auspicabile la presenza nel Consiglio di corso di tirocinio di tutti i tutor coordinatori e organizzatori, nonché dei titolari di insegnamenti che provengono dalla scuola.

Laboratori didattici

Non precludere ai docenti della scuola il conferimento della responsabilità diretta degli insegnamenti di Laboratorio didattico.

Valutazione formativa



La valutazione del Tirocinio Formativo Attivo, strumento necessario della programmazione, sia affidata al Consiglio di corso di tirocinio. Tale valutazione non può essere a nostro avviso né discrezionale né settoriale, ma deve essere resa obbligatoria per tutti i soggetti impegnati nell'attività di formazione iniziale degli insegnanti (docenti degli insegnamenti di scienze dell'educazione, delle didattiche disciplinari, dei laboratori e tutor coordinatori e organizzatori).

Supervisor di tirocinio

Sugeriamo

- l'affidamento dei compiti di Tutor coordinatore ai Supervisor di tirocinio,
- il mantenimento di un concorso per titoli ed esami per la selezione dell'ulteriore contingente di tutor coordinatori e di tutor organizzatori,
- la cancellazione della norma vessatoria della non rinnovabilità dell'incarico per i tutor coordinatori e per i tutor organizzatori

Nota ANIEF in merito al parere da esprimere su Atto Senato n. 2228/XVI Legislatura. Emendamenti.

Codesta organizzazione sindacale, sebbene non ritenga possibile chiedere nuovi sacrifici al settore dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca già coinvolto in un processo di dimensionamento che ne consuma risorse, ne compromette il rilancio e persino l'ordinario funzionamento per la carenza di risorse umane e strumentali e per l'atro grado di precarizzazione dei rapporti di lavoro, esprimendo complessivamente la sua contrarietà al provvedimento in esame, all'onorevole Presidente e agli onorevoli Senatori della VII Commissione del Senato, almeno, **chiede di inserire tra le condizioni del relativo parere, le seguenti:**

- quanto alla disposizione prevista dal comma 14 dell'articolo 8, che destina, in modo assolutamente generico, le economie di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al settore scolastico, specificare che le stesse possono essere utilizzate sia per recuperare le procedure contrattuali e negoziali sospese relative al triennio 2010-2012 del personale Docente e ATA della Scuola, sia per procedere a un piano straordinario di immissioni in ruolo per il personale con contratto a tempo determinato; pertanto al comma 17 dell'articolo 9, eliminare il seguente testo "senza possibilità di recupero";
- quanto all'attivazione di posti in deroga prevista dal comma 15 dell'articolo 9, assicurare che sia estesa la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, comunque, in presenza di *handicap* particolarmente gravi e certificati dalle aziende sanitarie competenti, ai sensi del c. 1, art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Giustificazione

La prima richiesta nasce da un'esigenza di chiarezza e di coerenza con il disposto normativo vigente che impegna i circa 900.000 milioni di euro, risparmiati dal piano di razionalizzazione, per il rinnovo del CCNL del personale docente che viene testé congelato e sospeso *sine die*, dalla necessità di non incorrere in una sanzione da parte della Commissione Europea per la falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE recepita con decreto legislativo n. 368/01 come si palese dalla risposta del Commissario Andor (E-2354/2010) a una precisa interrogazione sulla reiterazione dei contatti a tempo determinato al personale ATA della scuola, peraltro, conveniente nel momento in cui il personale di ruolo ha bloccato gli scatti biennali.

La seconda richiesta nasce dall'esigenza di garantire nel processo di apprendimento scolastico dell'alunno con handicap l'insegnante di sostegno, come sottolineato nell'osservazione c) allegata al proposta di parere del relatore, anche per tutte quei disturbi di apprendimento (quali dislessia, disgrafia e discalculia), oggetto di recenti disposizioni normative, che non possono essere riconosciute per l'assegnazione di posti in deroga secondo i parametri della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma che impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Emendamenti AS 2228 da presentare in aula

- Al comma 14, articolo 8, aggiungere alla fine del testo: "*al fine di finanziarie un piano straordinario di assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili per l'a. s. 2011-2012, da autorizzare con Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministro della Funzione Pubblica, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro, e al fine di reperire le risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali sospesi nel triennio 2010-2012.*"



- Al comma 17, articolo 9, eliminare il seguente testo *“senza possibilità di recupero”*
- Al comma 15, articolo 9, aggiungere *“, e comunque di handicap particolarmente gravi e certificati dalle aziende sanitarie competenti, ai sensi del c. 1, art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.”*